Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 | **Roma — Sabato 23 luglio** | **Numero 172**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 362 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 312, è sostituito l'articolo seguente:

I Comuni provvederanno, con le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a stazioni ferroviarie che essi intendessero costruire e che non risultassero inscritte in elenchi già formati ed omologati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 8 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI

Il Numero 372 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero dei Ministeri può essere modificato soltanto con legge speciale.

Art. 2.

I ruoli organici e gli stipendi dei funzionari ed impiegati governativi, civili e militari, la cui nomina allo impiego è fatta per decreto Reale, possono essere modificati soltanto con leggi speciali. Possono però farsi per decreto Reale le soppressioni di posti e la creazione di posti nuovi, quando siano conseguenza della soppressione o della creazione di ufficio fatta in virtù

di poteri che per legge spettino al Governo e entro il limite della spesa approvata col bilancio.

Art. 3.

Le modificazioni ai ruoli organici del personale che percepisce assegni sul bilancio dello Stato, la cui nomina all'impiego o servizio non richiede un decreto Reale, possono farsi con disposizioni del potere esecutivo, ma saranno attuate solo quando i fondi occorrenti sieno stati concessi colle leggi di bilancio.

Art. 4.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 373 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente all'Orfanotrofio di Santa Maria degli Angeli in Roma, il fabbricato detto il Clementino, posto in piazza delle Terme in detta città e sede tuttora del pio Istituto medesimo.

Il fabbricato viene ceduto con tutti i relativi diritti e pesi, tra i quali il canone di annue lire novecento ottantotto e centesimi novantanove dovuto agli eredi di Monsignor Giovanni Battista Sartori Canova, in forza del rogito Galluppi e Quintigli 6 maggio 1704 e dell'altro rogito Ridolfi 29 maggio 1826, e che viene attualmente corrisposto al sig. Filippo Canal, unico superstite dei detti eredi.

Art. 2.

Nessun lavoro di modificazione, così all'interno, come all'esterno del Torrione, formante corpo col detto fabbricato, potrà essere eseguito dall'Orfanotrofio cessionario senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti della legge 12 giugno 1902, n. 185.

Art. 3.

Lo Stato si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di antichità od arte che potessero rinvenirsi in qualunque tempo e per qualsiasi motivo nell'ambito dei locali dell'Istituto, nonchè la facoltà di ordinare scavi e ricerche.

Art. 4.

È fatto obbligo all'Orfanotrofio stesso di conservare al Ministero delle Poste e dei Telegrafi l'uso gratuito dei locali ora adibiti in suo servizio, e ciò fintanto che al detto Ministero piacerà di usarli.

Art. 5.

Al pagamento delle imposte e sovrimposte sul detto stabile maturatesi dal 14 maggio 1893 al giorno nel quale avrà efficacia sui ruoli la voltura a favore dell'Orfanotrofio, e dei corrispondenti interessi, questo dovrà provvedere in dieci rate annuali pagabili al 10 dicembre di ciascun anno.

Art. 6.

Gli atti di cessione o di concessione richiesti per l'attuazione della presente legge saranno esenti da qualunque tassa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI

Il Numero 376 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stanziamento di L. 20,000, inscritto al capitolo 115-*bis* del bilancio della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1904-905, in esecuzione della legge 8 luglio 1903, n. 320, è aumentato, per lo stesso esercizio, di L. 130,000.

Per i cinque esercizi successivi, dal 1905-906 al 1909-910, lo stanziamento annuo sarà non minore di L. 100,000.

Le somme stanziate nella misura sopra indicata saranno impiegate ad incoraggiare e promuovere il commercio di esportazione degli agrumi e la fabbricazione dei derivati di tali prodotti, segnatamente mediante la concessione di premî e di sovvenzioni a Società e Sindacati, costituiti o che si costituiranno, che abbiano per iscopo sia di organizzare e sviluppare il commercio all'interno e l'esportazione degli agrumi e dei loro derivati, sia di migliorare, promuovere ed aiutare efficacemente l'industria dei derivati.

Nell'assegnazione degli incoraggiamenti di cui sopra si avrà speciale riguardo alle Società e ai Sindacati intesi a garantire l'interesse collettivo dei produttori; alle Associazioni cooperative costituite o che si costituiranno

agli scopi di cui sopra, e alle fabbriche sociali istituite fra produttori di agrumi per l'industria dei derivati.

Art. 2.

I residui eventuali sulle cifre inscritte in bilancio saranno erogati nell'anno successivo o negli anni seguenti, a seconda del bisogno.

Art. 3.

L'assegnazione degli incoraggiamenti sarà fatta da una Commissione speciale, nominata dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e da lui presieduta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.
L. LUZZATTI.

Visto: *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero **377** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'intento di favorire l'industria enologica nei centri vinari del Regno, ove più tristi se ne mostrino le condizioni, è autorizzata la spesa di lire un milione, che verrà stanziata al capitolo 157-*bis* nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, industria e Commercio, per l'esercizio finanziario 1903-904, e che verrà erogata nel modo seguente:

1° L. 300,000 per acquisto di vasi vinari da darsi a prestito nella imminente campagna enologica, ai piccoli produttori, in quei comuni ove se ne verifichi più urgente il bisogno;

2° L. 700,000 per incoraggiare l'impianto di cantine sociali e le associazioni di produttori per lo smercio dei loro vini nelle provincie che difettano di cantine sociali e che più soffrono della crisi vinicola.

Art. 2.

I vasi vinari dati a prestito, saranno, negli anni successivi, concessi come parte di premio alle cantine sociali predette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero **378** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Società cooperative di lavoro e produzione fra gli inscritti marittimi esercitanti la pesca, che, per la zona comprendente l'intero mare Adriatico fino a Santa Maria di Leuca e per ciascuna delle prime quattro zone marittime indicate nell'articolo 4 della legge pel funzionamento delle casse degli invalidi della marina mercantile, si costituiscano in un unico sindacato generale, da approvare dal Governo, potranno ottenere riserve speciali esclusive, anche gratuite, di pesca, diverse da quelle contemplate nell'articolo 141 del codice della marina mercantile e nell'articolo 7 della legge sulla pesca.

Tali concessioni saranno fatte a ciascuno di detti sindacati dal Ministero della Marina d'accordo con quello di Agricoltura, Industria e Commercio, sentite le Amministrazioni pubbliche interessate.

Le menzionate Società cooperative saranno esenti per 10 anni dalle tasse di bollo e di registro per gli atti di compra-vendita e di pegno dei loro battelli pescarecci e dalla imposta di ricchezza mobile sugli utili netti accertati a mezzo dei bilanci annuali.

Le stesse concessioni potranno farsi alle società di pescatori che, pur non applicando i rigorosi principî della cooperazione, specialmente per la formazione del capitale sociale, siano accolte ed unite nel sindacato di ciascuna delle dette zone, e ripartiscano il prodotto della pesca con criterî ritenuti equi dal Comitato permanente della Commissione consultiva della pesca e da quello del Consiglio superiore del lavoro.

Art. 2.

Il sindacato per le cooperative dei pescatori, formate come è indicato nell'articolo 1°, in ciascuna delle menzionate zone marittime, avrà dal Governo un sussidio iniziale, che potrà raggiungere la somma di lire trentamila, e successivamente annuale di lire diecimila, salvo per l'Adriatico il disposto dell'articolo 4.

Il sindacato potrà anche riscuotere il 2 e mezzo per cento dell'utile netto delle Società cooperative che esso rappresenta.

Tali fondi pecuniari saranno erogati dal sindacato:

a) a promuovere ed aiutare Società mutue per assicurazione dei pescatori e degli istrumenti di lavoro (battelli di pesca, ordigni pescarecci, ecc.);

b) ad organizzare la vigilanza sulla pesca;

c) ad estendere il campo pescareccio a zone più vaste, applicando anche migliori e nuovi sistemi di trasporto e di conservazione del prodotto;

d) a facilitare la raccolta e lo spaccio più rimunerativo del prodotto delle Società cooperative suindi-

cate, e ad agevolare ad esse il modo per dare incremento alla produzione della pesca anche con la propaganda dei più efficaci mezzi di raccolta, coltivazione, lavorazione o commercio del pesce;

e) ad agevolare alle dette Società cooperative l'acquisto delle materie e degli istrumenti necessari all'industria;

f) a rendere possibile al Sindacato la funzione di rappresentante ed intermediario delle dette Società per facilitare le operazioni di pegno e di credito che esse abbiano a compiere presso le Banche di credito popolare o altri istituti di credito;

g) a curare la iscrizione, presso la Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai, dei membri delle Società cooperative fra i pescatori;

h) a rappresentare le dette Società cooperative, tanto in via amministrativa quanto in via legale, in tutte le controversie che possano sorgere in loro confronto, così all'interno come all'estero.

Art. 3.

Il Ministro d'Agricoltura:

a) promuoverà ed attuerà, anche d'accordo con altri Stati interessati, indagini e studi sulle condizioni fisico-biologiche delle acque e sugli effetti dei diversi metodi ed istrumenti pescarecci, nonchè sulle condizioni della pesca e dei pescatori;

b) sussidierà:

1. Scuole pratiche di pesca e di acquicoltura, dando contributi almeno di due quinti della spesa per quelle istituite da Enti morali locali;

2. Società, specialmente cooperative, tra pescatori, a mezzo di concorsi a premî o altrimenti;

3. Enti morali, ed altre istituzioni, che favoriscano qualsiasi forma di miglioramento delle condizioni economiche dei pescatori e dell'industria pescareccia ed acquicola, nonchè cooperino alla vigilanza per l'ossequio delle disposizioni legislative e regolamentari sulla pesca;

c) provvederà all'ampliamento delle funzioni tecniche dell'ufficio per la pesca presso il Ministero di Agricoltura.

Art. 4.

Nel mare Adriatico il sindacato per le cooperative dei pescatori avrà sede principale in Venezia presso la « Società regionale Veneta per la pesca e l' acquicoltura ».

Il sussidio governativo a questo sindacato, per gli scopi dell'articolo 2, sarà inizialmente di lire cinquantamila oltre il sussidio annuo di lire diecimila.

Art. 5.

Alla Società Veneta di pesca e di acquicoltura sarà dal Ministero della Marina consegnata la nave *Scilla*, radiata dai ruoli del Regio naviglio, per farne sede della scuola di pesca in Venezia, e per istituirvi, col concorso degli Enti locali del litorale Adriatico, un asilo per i figli dei pescatori da educare nella professione paterna.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al comune di Chioggia l'edificio denominato « Caserma dei Cappuccini » esistente in detta città e di proprietà demaniale, con obbligo di farne sede del ricovero per le vedove povere dei marinari e dei pescatori, già esistenti in Chioggia.

Art. 6.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura sono stanziate per l'esercizio finanziario 1903-904 (*parte straordinaria*) la somma di lire ottantamila, e per i tre successivi esercizi la somma annua di lire trentamila (che resteranno impegnate anche in futuro sino al loro esaurimento) a pagamento dei sussidi iniziali ai sindacati per le cooperative dei pescatori.

Per gli esercizi dei dieci anni successivi al 1904-905 nello stesso bilancio sarà inscritta una spesa annua di lire centomila per le sovvenzioni annuali ai sindacati predetti e per gli scopi indicati nell'articolo 3.

Art. 7.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da emanare su parere della Commissione consultiva per la pesca, del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.
C. MIRABELLO.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 379 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al ruolo organico del personale consolare di prima categoria, approvato con legge 22 giugno 1902, n. 200, è aggiunto un posto di console giudice.

Art. 2.

Sono approvate le maggiori spese seguenti, da inscriversi nel bilancio passivo del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1904-905:

L. 5000 sul capitolo 20 « Stipendio al personale dei consolati »;

L. 8000 sul capitolo 23 « Assegni al personale dei consolati »;

L. 3000 sul capitolo « Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e traslocazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI

Il Numero 369 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

Veduto il regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;

Veduto il parere del Consiglio superiore di Sanità;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'attuale articolo 125 del citato regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, è sostituito il seguente:

Articolo 125.

« È vietato di vendere e di ritirare per vendere:

1.° Suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande, che siano:

a) fatti di piombo o zinco o con leghe contenenti più del 10 per 100 di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al disopra dell' 1 per 100;

c) rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato che, messo a contatto per 24 ore con una soluzione dell' 1 per 100 di acido acetico alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido;

d) fatti di rame od ottone e non rivestiti internamente di stagnatura integra o saldati con lega di stagno e piombo contenente di quest'ultimo più del 10 per 100;

2.° Gli oggetti di gomma e caoutchouc, per uso di giuocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco o antimonio od arsenico od altri metalli nocivi;

3.° Stagnole o fogli metallici contenenti piombo al disopra del limite dell' 1 per 100 e destinati a porsi in diretto contatto con sostanze alimentari;

4.° Pompe per la birra e sifone per le acque gazzose contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto del liquido;

5.° Gli oggetti sopra enumerati nella cui composizione si trovi più di 1 decimillesimo di arsenico (1 centigrammo per 100 grammi) fermo restando il divieto di cui al numero 2 del presente articolo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero 375 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall' Amministrazione della guerra, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 285, 21 luglio 1902, n. 303 e 2 giugno 1904, n. 216;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286 e 2 giugno 1904, n. 216;

Visto il R. decreto 15 settembre 1897 che stabilisce il numero e il riparto dei disegnatori;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero ed il riparto dei disegnatori sono determinati come appresso, a datare dal 1° gennaio 1904:

Disegnatori capi di	1ª classe	N. 2
	2ª id.	» 2
	3ª id.	» 10
Disegnatori di	1ª classe	N. 30
	2ª id.	» 42
	3ª id.	» 34
	Totale	N. 120

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

E. PEDOTTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

Il Numero **CCLXXIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'istrumento pubblico del 4 ottobre 1873, con cui il marchese Severino De Ferraris cedeva al signor Luigi Bellisomi un'annua rendita di L. 1000 in cartelle del debito pubblico, con l'obbligo di istituire e mantenere una scuola elementare maschile nel comune di Brignano Curone;

Vista la domanda presentata dal sindaco di Brignano Curone per l'erezione in Ente morale del lascito suddetto, e per l'approvazione del relativo statuto;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il lascito De Ferraris in Brignano Curone è eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

STATUTO ORGANICO della Scuola « De Ferraris di Brignano ».

Art. 1.

È istituita nel Comune di Brignano Curone una Scuola maschile elementare sotto la denominazione di Scuola « De Ferraris di Brignano ».

Tale scuola verrà mantenuta con la rendita nominale di lire mille, elargita dal marchese Don Severino De Ferraris, come da istromento a rogito Cosso, 4 ottobre 1873.

Art. 2.

A detta scuola avranno diritto d'intervenire i fanciulli degli abitanti di questo Comune come nelle pubbliche Scuole comunali.

Art. 3.

Ad insegnante della Scuola medesima verrà nominato un distinto ed abile maestro.

Art. 4.

La nomina ed il licenziamento del maestro verranno fatti dal marchese Don Giuseppe Bellisomi di Montebello, vita sua naturale durante, coll'approvazione della superiore autorità scolastica provinciale.

Allorquando il detto signor marchese non potesse o non volesse più occuparsene, o venisse a mancare, il Consiglio comunale succederà nel diritto di nomina e licenziamento del maestro.

Art. 5.

Al maestro verrà corrisposto, per suo stipendio, i nove decimi della rendita a ciò destinata dal fondatore marchese Don Severino De Ferraris di Brignano, ed un decimo della rendita stessa rimarrà a disposizione del Comune per le spese occorrenti, di manutenzione del fabbricato scolastico, di provvista di arredi, libri, legna ed altro pel buon andamento della Scuola.

Art. 6.

L'istruzione dei fanciulli verrà impartita sotto l'osservanza delle leggi vigenti della pubblica istruzione.

Art. 7.

L'amministrazione dell'Ente spetta a questo Comune di Brignano Curone e la rendita della cartella o certificato nominativo verrà inscritta fra le rendite ordinarie del Comune medesimo.

Disposizione transitoria.

Art. 8.

Per l'erezione della Scuola di cui sopra, il Comune acquisterà o farà costrurre un adatto locale che serva per la Scuola e l'abitazione gratuita del maestro, e provvederà a tutti i necessari arredi.

A questo fine erogherà la rendita che percepirà dalla cartella della rendita di lire mille di spettanza dell'Ente, finchè ve ne sia il bisogno, e, quando sia così il tutto provveduto, si addiverrà subito all'apertura della Scuola.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
ORLANDO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
PER INTERIM

Veduto l'articolo 7 del regolamento per il personale dei laboratorî chimici delle gabelle, approvato con R. decreto 10 luglio 1902, n. 338;

Veduto il decreto Ministeriale dell'11 aprile u. s., col quale è stato indetto il concorso per esami ad otto posti di chimico di 4ª classe nei laboratorî chimici delle gabelle;

Veduta la relazione 7 corrente del presidente della Commissione esaminatrice, on. senatore prof. Stanislao Cannizzaro, sui risultati definitivi del concorso, quali appaiono dal verbale 29 giugno testè decorso della Commissione stessa, risultati che - tenuto conto della condizione stabilita dall'articolo 7, n. 4, del citato decreto Ministeriale - hanno dato diritto a soli cinque dei dieci candidati di entrare nella graduatoria del concorso;

Determina:

Sono proclamati vincitori del concorso ad otto posti di chimico di 4ª classe nei laboratorî chimici delle gabelle, nell'ordine seguente di graduatoria, i signori:

Dott. Pendini Ugo di Ferdinando . . . con punti N. 274
» Prussia Luigi di Salvatore . . . » » 263
» Fortini Del Giglio Valentino di Ettore . . . . » » 258
» Silvestri Gulfiero di Oreste . . . » » 250
» Torrini Ugo di Ferdinando . . . . » » 230

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 10 luglio 1904.

Pel Ministro
MAJORANA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
PER INTERIM

Visto l'articolo 6 della legge 13 novembre 1887, n. 5028 (serie 3ª), che stabilisce il procedimento per la risoluzione delle controversie doganali;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 1903, col quale in esecuzione di detta legge, è stato provveduto alla costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1903-905;

Ritenuto che il comm. Petriccione Luigi ha rassegnate le sue dimissioni da delegato della Camera di commercio di Napoli nel Collegio consultivo dei periti doganali e la Camera stessa ha nella tornata del 5 luglio 1904, in sostituzione di lui, eletto a suo delegato in detto Collegio il sig. cav. Nicola Giannini;

Determina:

Il cav. Nicola Giannini è nominato membro del Collegio consultivo dei periti doganali nella sua qualità di delegato eletto dalla Camera di commercio di Napoli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 16 luglio 1904.

Il Ministro
L. LUZZATTI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 28, dal 4 al 10 luglio 1904.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 luglio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	*Milano*	Abbiategrasso	Abbiategrasso . . .	bovina	1	—	2	—	2	—
	Brescia	Brescia	Brescia	»	2	—	2	—	2	—
	Cremona	Cremona	San Bernardino . .	»	2	—	2	—	2	—
		Lombardia			5	—	6	—	6	—
	Vicenza	Asiago	Gallio	bovina	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Feltre	San Giustino	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Luniana	»	2	—	2	—	2	—
	Treviso	Treviso	Piave	»	1	—	1	—	1	—
		Veneto			5	—	5	—	5	—
	Piacenza	Piacenza	Vibbiano.	bovina	1	—	1	—	1	—
	Parma	Borgo S. Don.	Borgo San Donnino.	»	2	—	2	—	2	—
		Emilia			3	—	3	—	3	—
	Pesaro	Urbino	Urbino.	bovina	1	—	1	—	1	—
	Perugia	Foligno	Spello	»	2	—	2	—	2	—
		Marche ed Umbria			3	—	3	—	3	—
	Caserta	Sora	Campoli	ovina	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Lagonegro	Rotondo	»	21	—	21	—	21	—
	Catanzaro	Catanzaro	Cardinale	suina	20	—	20	—	8	12
	»	»	Torre di Ruggero .	»	6	—	10	1	3	6
	»	»	Id.	ovina	1	70	37	10	44	53
	Reggio Cal.	Gerace	Careri	»	2	—	11	—	11	—
		Regione Meridionale Mediterranea . . .			51	70	100	11	88	71
	Palermo	Corleone	Palazzo	equina	1	—	1	—	—	1
		Sicilia			1	—	1	—	—	1
	Sassari	Nuoro	Galtelli	ovina	1	20	—	—	—	20
		Sardegna			1	20	—	—	—	20

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 4 al 10 luglio 1904	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	*Mantova*	Mantova	Felonica	bovina	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			1	—	1	—	1	—
	Udine	Pordenone	Pordenone	bovina	1	—	1	—	1	—
		Veneto			1	—	1	—	1	—
	Perugia	Spoleto	Spoleto	equina	1	1	—	1	—	—
		Marche ed Umbria			1	1	—	1	—	—
	Sassari	Nuoro	Bitti	bovina	1	—	1	—	1	—
		Sardegna			1	—	1	—	1	—
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Refrancore	bovina	1	2	—	—	—	2
		Piemonte			1	2	—	—	—	2
	Pavia	Mortara	Mortara	bovina	1	8	—	8	—	—
	»	Voghera	Codevilla	»	1	—	1	—	—	1
	Milano	Milano	Trucazzano	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Tosale	»	1	—	7	—	—	7
	Cremona	Cremona	Casalmorano	»	1	—	5	—	—	5
	»	Crema	Offanengo	»	1	6	—	6	—	—
	»	Cremona	Soresina	»	2	1	4	—	—	5
		Lombardia			8	15	18	14	—	19
	Piacenza	Piacenza	Cali	bovina	17	—	36	4	—	32
	»	»	Farin d'Olmo	»	5	—	5	—	—	5
		Emilia			22	—	41	4	—	37
	Avellino	Avellino	Conza della Camp. . .	bovina	1	1	—	1	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			1	1	—	1	—	—
Tubercolosi	*Parma*	Parma	Colorno	bovina	1	1	—	—	—	1
	»	»	Salsomaggiore . . .	»	1	4	—	—	—	4
		Emilia			2	5	—	—	—	5
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli . .	bovina	1	1	—	—	—	1
		Toscana			1	1	—	—	—	1
Morva e Farcino	*Cuneo*	Cuneo	Tenda	equina	1	1	—	—	—	1
		Piemonte			1	1	—	—	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 luglio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Morva e Farcino**	*Como*	Varese	Brinzio.	equina	1	1	—	—	—	1
	Sondrio	Sondrio	Chiavenna	»	1	1	—	—	—	1
	Bergamo	Bergamo	Bergamo	»	1	1	—	—	1	—
	»	»	San Giovanni Bianco	»	1	1	—	—	—	1
		Lombardia			4	4	—	—	1	3
	Belluno	Feltre	Feltre	equina	1	1	—	—	—	1
		Veneto			1	1	—	—	—	1
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Reggio Emilia . . .	equina	1	—	1	—	—	1
	Ravenna	Ravenna	Russi	»	1	1	—	—	—	1
		Emilia			2	1	1	—	—	2
	Roma	Frosinone	Piperno	equina	1	1	—	—	—	1
	»	Velletri	Norma	»	1	1	—	—	—	1
		Lazio			2	2	—	—	—	2
	Aquila	Aquila	Rocca di Mezzo . .	equina	—	4	—	—	—	4
	Foggia	Bovino	Candela	»	—	1	—	—	1	—
	Campobasso	Isernia	Isernia.	»	—	1	—	—	—	1
		Regione Meridionale Adriatica.			—	6	—	—	1	5
	Caserta	Nola	San Vitaliano . . .	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Vilciano	»	—	1	—	—	—	1
	Napoli	Castellammare	San Giuseppe . . .	»	—	1	—	—	1	—
	Benevento	Benevento	Benevento . . .	»	—	1	—	—	—	1
	Salerno	Salerno	Angri	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Sarno	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Vietri sul Mare . .	»	—	1	—	—	—	1
		Regione Meridionale Mediterranea . . .			—	8	—	—	1	7
	Siracusa	Siracusa	Carlentini	equina	1	—	1	—	1	—
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	»	1	—	2	—	—	2
		Sicilia			2	—	3	—	1	2
Rabbia	*Novara*	Vercelli	Brianse	suina	—	5	—	—	—	5
		Piemonte			—	5	—	—	—	5
	Bergamo	Treviglio	Treviglio.	canina	2	2	—	—	—	2
	»	»	Id.	»	1	—	1	—	1	—
	»	Bergamo	Chiuduno	»	1	1	—	—	—	1
	»	»	Tagliuno.	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Almenno.	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Brembate.	»	1	—	1	—	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 4 al 10 luglio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Rabbia	*Bergamo*	Bergamo	Gerosa.	canina	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			8	3	5	—	2	6
	Parma	Parma	Parma.	canina	1	—	1	—	—	1
		Emilia			1	—	1	—	—	1
Rogna	*Macerata*	Camerino	Fiastra.	ovina	—	640	—	—	—	640
	Perugia	Foligno	Gualdo Tadino . . .	»	—	4145	—	—	—	4145
	»	»	Nocera Umbra . . .	»	—	262	—	262	—	—
		Marche ed Umbria			—	5047	—	262	—	4785
	Aquila	Aquila	Acciano	ovina	—	11	—	—	—	11
	»	»	Barisciano	»	—	944	—	—	—	944
	»	»	Bussi	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Camarda.	»	—	2590	—	—	—	2590
	»	»	Campotosto.	»	3	—	400	—	—	400
	»	»	Caporciano	»	—	1696	—	—	—	1696
	»	»	Carapelle Calvisio .	»	—	1450	—	—	—	1450
	»	»	Castel d'Ieri . . .	»	—	541	—	—	—	541
	»	»	Collepietro	»	—	1200	—	—	—	1200
	»	»	Fagnano Alto . . .	»	—	1109	—	—	—	1109
	»	»	Navelli	»	—	800	—	—	—	800
	»	»	Prata d'Ansidonia. .	»	—	950	—	—	—	950
	»	Avezzano	Avezzano	»	—	1016	—	—	—	1016
	»	»	Aielli	»	—	66	—	—	—	66
	»	»	Cappadocia	»	—	405	—	—	—	405
	»	»	Collarmele	»	—	102	—	102	—	—
	»	»	Massa d'Albe. . . .	»	—	339	—	—	—	339
	»	»	Ortona dei Marsi . .	»	—	608	—	—	—	608
	»	Cittaducale	Leonessa.	»	1	—	4200	—	—	4200
		Regione Meridionale Adriatica			4	13843	4600	102	—	18341
	Caserta	Sora	Picinisco	ovina	1	28	—	—	—	28
	Avellino	Ariano di P.	Accadia	»	—	20	—	—	—	20
		Regione Meridionale Mediterranea. . .			1	48	—	—	—	48
	Girgenti	Bivona	Cammarata	caprina	1	37	—	8	2	27
		Sicilia			1	37	—	8	2	27
	Sassari	Nuoro	Galtelli	caprina	1	12	—	—	—	12
	»	»	Orgosolo	»	1	9	—	—	—	9
		Sardegna			2	21	—	—	—	21

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 4 al 10 luglio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Cuneo*	Cuneo	Fossano	—	2	6	27	—	—	33
	»	»	Sant'Albano	—	—	4	—	—	3	1
		Piemonte			2	10	27	—	3	34
	Pavia	Mortara	Casalnuovo . . .	—	—	14	—	—	—	14
	Bergamo	Treviglio	Nese	—	—	9	—	—	—	9
	Cremona	Cremona	Casalbuttano . . .	—	1	9	—	—	—	9
	»	Crema	Soncino	—	2	—	9	—	1	8
	»	Cremona	Cà de' Stefani . . .	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Due Miglia	—	—	45	—	—	—	45
	Mantova	Gonzaga	Gonzaga	—	—	9	—	—	—	9
	»	»	San Benedetto Po. .	—	—	34	—	—	—	34
	»	»	Suzzara.	—	—	26	—	19	—	7
	»	Mantova	Castelforte	—	—	15	—	—	—	15
	»	»	Marmirolo	—	—	21	—	—	—	21
	»	»	Roverbella	—	—	—	4	—	—	4
	»	»	Virgilio	—	—	17	—	—	3	14
	»	Revere	Quistello	—	—	99	—	—	—	99
	»	»	Villa Poma	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Pomponesco	—	—	5	—	—	—	5
		Lombardia			3	311	13	19	4	301
	Vicenza	Lonigo	Sarego	—	1	1	—	—	—	1
	Verona	Verona	Marcellise	—	—	5	—	—	—	5
	Belluno	Fonzaso	Fonzaso	—	—	1	—	—	—	1
	Treviso	Treviso	Mogliano.	—	7	—	8	—	—	8
	»	»	Istrana	—	—	12	—	—	11	1
	Venezia	Venezia	Venezia	—	—	12	—	—	12	—
	Rovigo	Badia Polesine	Giacciano	—	2	1	1	—	—	2
	»	»	Trecenta	—	—	1	—	—	—	1
		Veneto			10	33	9	—	23	19
	Piacenza	Piacenza	San Giorgio P. . .	—	1	8	—	—	1	7
	»	Fiorenzola	Villanova d'Arda . .	—	1	13	—	13	—	—
	Parma	Parma	Collecchio	—	—	13	1	—	3	11
	»	»	Felino	—	—	10	—	—	5	5
	»	Borgo S. Donn.	Busseto	—	—	26	—	—	—	26
	»	»	Fontanellato	—	—	20	—	—	—	20
	»	»	Borgotaro	—	—	37	—	—	—	37
	Reggio Emilia	Guastalla	Fabbrico	—	—	9	—	—	1	8
	»	»	Gualtieri	—	1	—	1	—	1	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 4 al 10 luglio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Reggio Emil.*	Guastalla	Novellara	—	—	17	18	—	1	34
	»	»	Reggiolo	—	—	10	—	—	3	7
	»	Reggio Emilia	Albinea	—	—	3	—	1	2	—
	»	»	Bagnolo	—	1	—	4	1	1	2
	»	»	Bibbiano	—	1	7	6	—	5	8
	»	»	Cadelbosco	—	—	77	—	4	1	72
	»	»	Correggio	—	—	12	—	—	1	11
	»	»	Casalgrande	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Montecchio	—	—	49	—	—	—	49
	»	»	Reggio Emilia	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	San Polo d'Enza	—	—	7	—	—	1	6
	Modena	Modena	Mirandola	—	10	7	27	—	—	34
	»	»	Cavezzo	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	San Prospero	—	—	11	—	11	—	—
	Ferrara	Ferrara	Bondeno	—	4	8	—	—	2	6
	»	»	Ferrara	—	2	5	—	—	—	5
	»	»	Vigarano	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Cento	—	—	2	—	—	—	2
	»	Comacchio	Codigoro	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Lagoranto	—	—	8	3	—	—	11
	Bologna	Bologna	Anzola Emiliana	—	—	10	—	—	—	10
	»	»	Crespellano	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Castel Maggiore	—	—	17	—	—	—	17
	»	»	Castel d'Argile	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Molinella	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	San Giov. in Persiceto	—	—	3	—	—	—	3
	»	Imola	Fontana Elice	—	—	2	—	—	—	2
	Ravenna	Lugo	Cotignola	—	—	—	4	—	—	4
	»	Faenza	Riolo	—	—	—	1	—	—	1
	Forlì	Rimini	Sant'Arcangelo	—	—	2	—	—	1	—
		Emilia			21	409	71	31	80	419
	Pesaro	Urbino	Frontone	—	2	—	2	—	1	1
	Ancona	Ancona	Ostravetere	—	1	—	15	—	6	9
		Marche ed Umbria			3	—	17	—	7	10
	Arezzo	Arezzo	Cortona	—	—	1	—	1	—	—
		Toscana			—	1	—	1	—	—
	Roma	Roma	Anticoli	—	—	6	—	—	1	5
	»	Viterbo	Vetralla	—	—	—	4	—	—	4
		Lazio			—	6	4	—	1	9

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI				
						precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 4 al 10 luglio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Aquila*	Aquila	Preturo	—	—	1	—	—	—	1
	»	Avezzano	Castellafiume	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Gioia de' Marsi	—	—	3	—	3	—	—
	»	»	Lecce de' Marsi	—	—	3	—	3	—	—
	»	»	San Vincenzo	—	—	10	—	2	—	8
	»	Sulmona	Barrea	—	—	5	—	—	—	5
	Campobasso	Campobasso	Lepino	—	—	—	5	—	—	5
	»	Isernia	Rionero	—	—	—	16	—	6	10
	»	Larino	Santa Croce	—	—	—	11	—	—	11
		Regione Meridionale Adriatica			—	29	32	8	6	47
	Foggia	Foggia	Ortanova	—	1	—	14	—	8	6
	Caserta	Caserta	Capua	—	1	—	2	—	—	2
	»	Gaeta	Sessa Aurunca	—	2	5	1	—	—	6
	»	Pied. d'Alife	Avignano	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Capriati	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Piana di Caiazzo	—	—	2	—	2	—	—
	Avellino	Avellino	Montefredane	—	—	2	—	—	1	1
	»	S. Angelo dei L.	Montemarano	—	—	1	—	—	1	—
	»	Avellino	Pietradefusi	—	—	2	—	—	—	2
	Potenza	Lagonegro	Castelluccio Inf.	—	2	7	—	2	—	5
	»	»	Castelluccio Sup.	—	2	32	—	20	12	—
	»	Matera	Accettura	—	—	12	—	3	9	—
	»	»	Tricarico	—	—	5	—	—	2	3
	»	Potenza	Palmira	—	1	—	10	—	3	7
	Reggio Cal.	Reggio Cal.	Sant'Alessio	—	—	1	—	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea			9	79	27	29	37	40
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Macerata*	Camerino	Visso	caprina	—	111	—	—	—	111
	»	»	Fiuminata	ovina	5	1190	—	—	—	1190
	Perugia	Spoleto	Norcia	»	—	—	106	—	—	100
	»	»	Preci	caprina	1	196	—	—	—	196
	»	Terni	Calvi	»	1	2	—	—	—	2
		Marche ed Umbria			7	1499	100	—	—	1599
	Roma	Roma	Civitella	ovina	1	30	—	—	—	30
	»	»	Marino	»	1	45	—	10	—	35
	»	Velletri	Gorga	caprina	1	356	—	—	—	356
	»	»	Montelanico	»	1	50	—	—	—	50
	»	»	Velletri	ovina	1	3000	—	1000	—	2000
		Lazio			5	3481	—	1010	—	2471

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 4 al 10 luglio 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Aquila*	Aquila	Cagnano	ovina	10	—	1260	—	—	1260
	»	»	Rocca di Mezzo	»	—	1564	—	—	—	1564
	»	Cittaducale	Accumoli	»	—	1200	—	123	13	994
	»	»	Amatrice	»	—	500	—	—	—	500
	»	»	Borbona	»	—	14	—	2	—	12
	»	»	Id.	caprina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Borgocollefegato	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Id.	ovina	—	3210	—	—	—	3210
	»	»	Leonessa	»	—	—	150	—	—	150
	»	»	Pescorocchiano	caprina	—	60	—	—	—	60
			Regione Meridionale Adriatica		**10**	**6566**	**1410**	**197**	**13**	**7766**
	Salerno	Salerno	Mont no Borella	ovina	1	1000	—	—	—	1000
	Reggio Cal.	Gerace	Mammola	»	—	11	—	3	—	8
			Regione Meridionale Mediterranea		**1**	**1011**	—	**3**	—	**1008**

RIEPILOGO.

MALATTIA	Specie	Stalle o mandre	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	equina	1	—	1	—	—	1
	bovina	16	—	17	—	17	—
	ovina	25	90	70	10	77	73
	suina	26	—	30	1	11	18
	—	**68**	**90**	**118**	**11**	**105**	**92**
Carbonchio sintomatico	equina	1	1	—	1	—	—
	bovina	3	—	3	—	3	—
	—	**4**	**1**	**3**	**1**	**3**	—
Afta epizootica	bovina	**32**	**18**	**59**	**19**	—	**58**
Tubercolosi	bovina	**3**	**6**	—	—	—	**6**
Morva e farcino	equina	**12**	**23**	**4**	—	**4**	**23**
Rabbia	canina	9	3	6	—	2	7
	bovina	—	—	—	—	—	—
	suina	—	5	—	—	—	5
	—	**9**	**8**	**6**	—	**2**	**12**
Rogna	ovina	10	18938	4600	364	—	23174
	caprina	3	58	—	8	2	48
	—	**13**	**18996**	**4600**	**372**	**2**	**23222**
Malattie infettive dei suini	suina	**58**	**878**	**200**	**88**	**111**	**879**
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	18	11764	1510	1208	13	12053
	caprina	4	793	—	2	—	791
	—	**22**	**12557**	**1510**	**1210**	**13**	**12844**

Stato sanitario del bestiame in alcuni paesi esteri - Notizie

SVIZZERA. — (*Dal 4 al 10 luglio 1904*).

	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Specie degli animali	N. dei casi	N. degli animali morti o abbattuti
Carbonchio sintomatico	8	18	bovina	21	21
Carbonchio ematico	3	5	id.	8	8
Rabbia	1	2	canina	2	2
Malattie infettive dei suini	10	40	suina	136	54

AUSTRIA — *Dal 7 al 14 luglio 1904.*

	Località infette	Corti o poderi infetti
Afta epizootica	13	85
Carbonchio ematico	5	13
Pleuropulmonite essudativa cont.	—	—
Morva e farcino	26	30
Vaiuolo	—	—
Rogna	104	196
Carbonchio sintomatico	3	3
Mal rossino	170	515
Setticemia e peste suina	165	513
Morbo coitale maligno	34	91
Rabbia	19	20

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

—

Dall'1 al 15 luglio 1904.

MALATTIA	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	N. dei casi	N. degli animali morti o abbattuti
Mal rossino	1	1	7	5

ALSAZIA-LORENA. — *Dal 1° al 30 giugno 1904.*

MALATTIA	N. dei distretti infetti	N. dei Comuni infetti	Animali precedentemente ammalati	Animali malatisi nel mese di giugno	Animali morti o abbattuti.	Animali guariti
Morbo coitale maligno	2	11	9	45	1	6
Influenza	1	4	—	6	—	4
Rogna ovina	1	2	264	—	—	264
Mal rossino	3	27	9	85	160	34
Peste suina	2	6	3	11	9	3
Carbonchio ematico	1	2	—	2	2	—
Carbonchio sintomatico	1	5	—	8	8	—
Morva	1	2	26	—	—	—
Afta epizootica	1	7	82	—	2	80

MONTENEGRO — *Dal 1° al 10 luglio 1904.*

	N. dei distretti infetti	N. dei comuni infetti	Specie degli animali malati	N. dei casi
Carbonchio ematico	1	3	bovina	5

BOSNIA ERZEGOVINA — *Dall'1 al 30 giugno 1904.*

MALATTIE	Animali precedentemente malati	Animali malatisi nel mese di giugno	Numero degli animali guariti	Numero degli animali morti	Numero degli animali uccisi
Peste suina	2	526	6	270	250
Rogna	891	209	471	—	—
Carbonchio ematico	—	28	—	28	—
Mal rossino	—	5	—	5	—
Idrofobia (1)	—	13	—	—	13

(1) Oltre i 13 cani riconosciuti idrofobi ve ne furono altri 13 sospetti.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 23 luglio in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno, essendo di L. 99.97, e, quindi, non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 23, occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

22 luglio 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	102,66 64	100,66 64	102,42 73
4 % *netto*	102,43 67	100,43 67	102,19 76
3 1/2 % *netto*	100,15 52	98,40 52	99.94 60
3 % *lordo*	72,55	71,35	71,80 57

CONCORSI

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3a), sull'ammissione e sulle promozioni nella magistratura e 3 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3a), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il R. decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a num. 250 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, entro il 25 agosto 1904, col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, indicherà con precisione il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla *copia integrale* dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1° è cittadino italiano:

2° ha l'esercizio dei diritti civili;

3° ha conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

4° non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, n. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2a), modificata con l'articolo 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3a).

Gli aspiranti, che già appartengono all'ordine giudiziario, sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella capitale del Regno, mediante esame secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo R. decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1° In una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano;
b) diritto romano;
c) diritto costituzionale ed amministrativo;
d) diritto e procedura civile;
e) diritto commerciale;
f) Diritto e procedura penale;

2° In una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 24, 25, 26, 28, 29 e 30 novembre 1904, alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato abbia conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportati almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte ed orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei che avranno compiuti i 21 e non ancora i 30 anni di età, conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data anche della laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di L. 1,500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie dopo un solo anno di uditorato.

Roma, li 7 luglio 1904.

Il Ministro
RONCHETTI.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Sebbene non si abbia ancora notizia che dalla Russia sia stato rilasciato il piroscafo inglese sequestrato *Malacca*, le apprensioni destate dall'attitudine energica dell' Inghilterra, nei circoli politici europei, si sono alquanto mitigate, ritenendosi che l'incidente sia sulla via d' una soluzione soddisfacente. In proposito, l'*Agenzia Reuter* ha da Pietroburgo:

conda lettura l'aumento della lista civile di due milioni di corone.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 22. — Le corazzate inglesi *Furions*, *Mallard* ed *Essex* sono partite, dirigendosi a Port-Said.

BERLINO, 22. — Il *Wolffbureau* ha da Port-Said che le autorità hanno impedito al vapore *Malacca* di far provviste di carbone e di viveri. Il *Malacca* perciò è partito per Algeri.

TOKIO, 22. — Il generale Kuroki avrebbe occupato il 19 corrente, dopo un vivo combattimento, Kiao-tung, sul fiume Tchi, a nord-ovest di Mo-tien-ling, ed all'est di Am-ping.

I russi avevano fortificato solidamente la posizione e la difesero energicamente.

I giapponesi avrebbero perduto trecento uomini tra morti e feriti.

TOKIO, 22. — Il combattimento di Kiao-tung cominciò il 18 corrente e terminò il 19.

Le perdite dei giapponesi sono di 420 uomini; quelle dei russi di circa un migliaio.

Il generale Kuroki fece avanzare di buon'ora il 18 corrente le sue truppe, scoprendo e seguendo il nemico lungo il fiume Tchi.

I russi sembravano ritirarsi verso nord.

Due battaglioni, con otto cannoni, fecero però un improvviso dietrofronte ed attaccarono vigorosamente i giapponesi.

L'avanguardia giapponese soffrì molte perdite prima dell'arrivo dei rinforzi.

Una compagnia perdette tutti gli ufficiali. La posizione russa si disegnò nettamente nel corso del pomeriggio. Essa consisteva in una altura sulle rive del Tchi, che variavano da venti a cento metri di elevazione.

Il fianco sinistro costeggiava il fiume ed il fianco destro era protetto da profondi precipizi. Una stretta gola era la sola via di accesso.

Il combattimento continuò fino al cader della notte. I giapponesi stabilirono i bivacchi.

I russi eseguirono due contro-attacchi, ma furono respinti.

I giapponesi ripresero l'offensiva a mezzanotte, collocando le artiglierie al fondo della valle e sulle alture sud.

Il corpo principale fu destinato ad attaccare il centro russo Un piccolo distaccamento fu inviato contro il fianco destro russo, mentre un altro fu incaricato di sorvegliare il fianco sinistro.

La battaglia ricominciò all'alba. Trentadue cannoni russi cannoneggiarono vigorosamente i giapponesi, che risposero. Il bombardamento durò quattro ore.

La fanteria avanzò ed i riparti che proteggevano i fianchi riuscirono a dar la scalata alle alture che si trovavano alla destra dei Russi, alle tre del pomeriggio.

Allora il corpo principale fu lanciato contro il centro.

L'artiglieria protesse splendidamente il movimento; ma la fanteria, esposta ad un fuoco micidiale, subì grandi perdite prima di guadagnare le creste delle colline.

L'ultima carica fu ordinata alle 5,30, e valse a l assicurare la vittoria ai giapponesi. Questi intercettarono in parte la ritirata ai russi, ritirata che si trasformò in un rotta.

I russi si ritirarono in due direzioni verso nord e verso est.

Le forze russe consistevano in sette battaglioni di fanteria ed in un reggimento di cosacchi con artiglieria. Essi lasciarono sul campo 131 cadaveri e 300 fucili. I prigionieri valutano le perdite russe ad un migliaio di uomini. I giapponesi ebbero un ufficiale e 54 uomini morti, 18 ufficiali e 351 uomini feriti.

I giapponesi attaccarono il 19 corr. un battaglione di fanteria russa ed un migliaio di uomini di cavalleria che occupavano Tcho-tchia-po, a nord di Chao-tien-zu. Dopo quattro ore di combattimento i russi si ritirarono passando il fiume Tai-tsu. I giapponesi ebbero 17 morti.

LONDRA, 22. — *Camera dei Lordi.* — Il ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne, avendo l'Opposizione accusato il gabinetto di appoggiare segretamente la politica di Chamberlain, dichiara che il governo agisce nei limiti del discorso del primo ministro a Sheffield.

Lord Rosebery accusa il governo d'indecisione, nociva al commercio ed al paese, e raccomanda l'unione fra tutti i liberoscambisti.

ARMAGH, 22. — Il cardinale Vincenzo Vannutelli, proveniente da Dublino, è qui arrivato.

CE-FU, 22. — Vapori provenienti da Shanghai hanno subito una perquisizione dagli incrociatori ausiliari giapponesi. Rifugiati russi giunti nel pomeriggio dichiarano che un vapore il cui nome è sconosciuto, rifiutando di obbedire all'intimazione di fermarsi fu cannoneggiato dai forti di Port Arthur. Esso continuò la sua rotta ma fu affondato da una torpediniera.

È probabile che si tratti della *Hip-sang.*

FUSHAN, 22. — Particolari qui giunti circa il nuovo disastro toccato ai russi il 19 corr. affermano che la lotta fu accanita; i giapponesi attaccarono i russi a Shan-tan, a 25 miglia dal quartier generale del generale Kuroki.

I russi avevano impegnata oltre una divisione, vi fu un vivo cannoneggiamento.

I russi si sono ritirati in nuove posizioni e le fortificano.

I cadaveri dei caduti nella battaglia di Mo-tien-ling, che ebbe luogo domenica scorsa, sono troppo numerosi per poter esser sepolti; i giapponesi inceneriscono i cadaveri.

PIETROBURGO, 23. — Si conferma la notizia che il vapore *Malacca* si recherà a Suda, perchè vengano compiute, in quel porto neutro, le formalità che debbono condurre al rilascio del vapore stesso già fino da ora consentito dal governo russo.

Si assicura che una grande battaglia sia attualmente impegnata fra russi e giapponesi presso Liao-yang, ma le voci che circolano in proposito sono molto vaghe e contradittorie.

LONDRA, 23. — Una nota comunicata ai giornali dice: Amping è a quattordici miglia al sud-est di Lia-yang e Liao-yang si trova sulle rive del fiume Tai-tsu che i russi attraversarono.

PIETROBURGO, 23. — Si dice che tre incrociatori, recentemente acquistati dalla Russia in Germania, abbiano raggiunto la squadra di Vladivostock e che la recente sortita di questa squadra avrebbe avuto lo scopo di recarsi ad incontrarli.

Nei circoli militari russi si smentisce che l'esercito russo di Liao-yang sia stato aggirato dal nemico e che i giapponesi possano pertanto raggiungere Mukden senza ostacoli. Il governo ed il popolo della Corea mostrano disposizioni ostili ai giapponesi che occupano perfino Seoul con un distaccamento di truppe alla scopo di reprimere, se fosse necessario, qualsiasi velleità di rivolta.

CHICAGO, 23. — Lo sciopero degli operai addetti all'industria delle conserve di carne è stato dichiarato nuovamente in tutta la confederazione. I sindacati degli operai delle industrie connesse con quella delle conserve di carne hanno approvato lo sciopero lasciando, al criterio dei loro capi, l'incarico di proclamarlo. Importanti ordinazioni di bestiame che erano state date, sono state annullate.

ARMAGH, 23. — Il cardinale Vannutelli, giunto ieri nel pomeriggio, è stato ricevuto dall'arcivescovo cardinale Logue, primate d'Irlanda.

Il seguito del cardinale era composto di mons. Ciocci, maestro di cerimonie della Corte pontificia, del marchese di Suriner, alto dignitario della Corte Pontificia e del canonico Bernardini, segretario particolare del cardinale Vannutelli.

Questi era pure accompagnato dall'arcivescovo di Westminster, del vescovo di Portsmouth e dal reverendo Arturo Jackson.

Lungo tutto il percorso dalla stazione al palazzo del cardinale Logue si era addensata numerosa folla per assistere al passaggio del cardinale Vannutelli.

Dopo che questi fu arrivato al palazzo del cardinale Logue, di cui è ospite, molti fedeli si sono recati alla cattedrale, ove il cardinale Vannutelli ha impartito loro la benedizione apostolica.

LONDRA, 23. — Un telegramma da Pietroburgo ai giornali, in

data del 22 corr., dice: « Un dispaccio da Liao-yang annunzia che il 19 corr. le truppe comandate da Herschelman hanno attaccato un corpo giapponese e lo hanno obbligato a battere in ritirata, infliggendogli una perdita di duecento uomini fra morti e feriti.

« Il dispaccio aggiunge che il generale Kuroki è ammalato e che viene portato in barella ».

LONDRA, 23. — Il corrispondente del *Daily Express* da Berlino dice di sapere da fonte autorizzata che l'affare del *Malacca* è stato risoluto sulle seguenti basi:

L'Inghilterra riconosce il diritto delle navi russe di visitare le navi inglesi e dà l'assicurazione formale che il carico delle munizioni da guerra del *Malacca* era di proprietà del Governo britannico; la Russia ammette che il capitano del *Pietroburgo* abbia commesso un errore di apprezzamento, sequestrando il *Malacca* ed acconsente a pagare alla *Peninsular and Oriental Company* un'indennità, il cui ammontare sarà fissato più tardi. Promette infine che i comandanti degli incrociatori russi useranno nell'avvenire maggiore circospezione nella visita alle navi inglesi.

Il giornale soggiunge che varie potenze diedero alla Russia il consiglio amichevole di restituire il *Malacca* senza ritardo.

PORTO-SAID, 23. — Sono giunti l'incrociatore inglese *Furious* e due torpediniere.

Si assicura che questo si rechino nel Mar Rosso per scortarvi le navi mercantili.

LONDRA, 23. — L'*Agenzia Reuter* ha da Suez: Il vapore tedesco *Scandia*, dell'*Hamburg-Amerika-Linie*, è stato sequestrato dai russi nel Mar Rosso, è giunto qui, battendo bandiera militare con ufficiali ed equipaggio russi, ed entrerà nel canale diretto ad ignota destinazione.

CE-FU, 23. — Alcuni cinesi riferiscono che le torpediniere giapponesi hanno attaccato giovedì sera Port Arthur. Secondo alcuni i giapponesi sono stati respinti ed hanno perduto tre torpediniere; invece secondo altri l'attacco fallì a causa dei proiettori elettrici, ma non vi fu alcuna perdita.

FU-SHAN, 22. — Notizie pervenute dal quartier generale del generale Kuroki recano che le pioggie ricominciano a cadere violentemente.

TOKIO, 23. — La squadra di Vladivostock è stata scorta ieri a mezzodì a ottanta miglia al largo della provincia d'Hitachi mentre si dirigeva verso sud.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 22 luglio 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	759,63.
Umidità relativa a mezzodì	44.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 34°,0 minimo 23°.1
Pioggia in 24 ore	—

22 luglio 1904.

In Europa: pressione massima di 765 in Baviera, minima di 745 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 2 mill.; temperatura poco variata; temporali sull'Italia superiore.

Barometro: minimo tra 761 e 762 al SE, massimo a 763 all'estremo NW.

Probabilità: venti deboli o moderati in prevalenza settentrionali; cielo vario al N, sereno altrove; alcuni temporali sparsi.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 22 luglio 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	30 5	25 2
Genova	coperto	calmo	30 3	26 0
Massa Carrara	sereno	calmo	30 0	20 0
Cuneo	sereno	—	30 7	20 4
Torino	coperto	—	30 5	21 6
Alessandria	coperto	—	33 4	22 3
Novara	$^1/_2$ coperto	—	33 4	25 0
Domodossola	sereno	—	32 0	15 8
Pavia	coperto	—	33 9	18 5
Milano	$^3/_4$ coperto	—	36 8	20 3
Sondrio	sereno	—	31 9	16 3
Bergamo	$^1/_4$ coperto	—	32 0	15 0
Brescia	$^1/_2$ coperto	—	34 3	18 9
Cremona	$^1/_4$ coperto	—	34 6	21 4
Mantova	—	—	—	—
Verona	sereno	—	34 0	22 2
Belluno	coperto	—	30 5	16 5
Udine	coperto	—	32 6	19 9
Treviso	coperto	—	33 0	19 0
Venezia	coperto	calmo	30 0	21 3
Padova	$^3/_4$ coperto	—	31 [illegible]	19 6
Rovigo	$^3/_4$ coperto		35 0	22 0
Piacenza	$^1/_4$ coperto	—	32 7	22 2
Parma	$^1/_2$ coperto		35 5	22 1
Reggio Emilia	$^3/_4$ coperto	—	35 0	22 0
Modena	coperto	—	34 4	21 2
Ferrara	$^3/_4$ coperto	—	34 1	20 7
Bologna	$^1/_2$ coperto	—	33 8	22 2
Ravenna	sereno	—	30 4	23 0
Forlì	$^1/_4$ coperto	—	34 0	23 6
Pesaro	sereno	calmo	33 8	18 8
Ancona	sereno	legg. mosso	33 2	25 8
Urbino	sereno	—	31 9	23 7
Macerata	sereno	—	33 7	25 3
Ascoli Piceno	sereno	—	33 0	22 5
Perugia	$^1/_4$ coperto	—	33 2	22 4
Camerino	sereno	—	29 8	22 5
Lucca	sereno	—	33 2	21 1
Pisa	$^1/_4$ coperto	—	33 3	20 6
Livorno	$^1/_4$ coperto	calmo	31 0	23 5
Firenze	sereno	—	35 6	22 8
Arezzo	sereno	—	35 1	19 7
Siena	sereno	—	32 1	20 7
Grosseto	sereno	—	34 0	20 2
Roma	sereno	—	33 8	23 1
Teramo	sereno	—	33 6	22 4
Chieti	sereno	—	30 0	19 4
Aquila	sereno	—	30 2	17 8
Agnone	sereno	—	29 6	20 3
Foggia	sereno	—	34 0	24 0
Bari	sereno	calmo	30 0	19 8
Lecce	sereno	—	30 0	19 3
Caserta	sereno	—	34 7	21 5
Napoli	sereno	calmo	30 4	23 0
Benevento	sereno	—	34 0	20 0
Avellino	sereno	—	30 5	14 9
Caggiano	sereno	—	27 9	20 2
Potenza	sereno	—	28 6	18 3
Cosenza	sereno	—	32 3	20 0
Tiriolo	sereno	—	23 0	16 1
Reggio Calabria	sereno	calmo	29 6	24 6
Trapani	sereno	calmo	29 4	23 1
Palermo	sereno	calmo	30 2	18 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	35 0	23 0
Caltanissetta	sereno	—	30 6	20 0
Messina	sereno	calmo	33 0	24 2
Catania	sereno	calmo	33 9	23 5
Siracusa	sereno	legg. mosso	33 4	21 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	36 0	19 5
Sassari	sereno	—	31 2	23 3

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*